



# COMUNE DI MADRUZZO

Provincia di Trento

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DI DATA 29/04/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI.**

L'anno **2024** il giorno **29** del mese di **Aprile** alle ore 20.00 nella sala consiliare del Municipio di Madruzzo, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, in seduta di Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BORTOLI MICHELE	SI	CHIESTE' MARIA BRUNA	SI
ASPRINIO VINCENZO	SI	PISONI DIEGO	AG
BALESTRA CARLO	SI	RICCI NICOLA	SI
BOSETTI MARTINA	SI	SALVATI SARA	AG
CHIELLINO CARLOTTA	SI	SANTONI MARTINA	SI
CHIESTE' GIOVANNI	SI	URSELLA SILVANO	SI
CHISTE' LORENZO	SI		
DE ECCHER MANFRED	SI		

Presenti : 12 Assenti Giustificati : 2 Assenti Ingiustificati : 0

Partecipa la Segretaria Comunale, Dott.ssa Martina Rizzi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. BORTOLI MICHELE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

In premessa si riporta sinteticamente il quadro normativo che disciplina la materia:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (imposta poi abolita, ad eccezione della tassa sui rifiuti dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 2020);
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al P.E.F., redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe TARI, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comma 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, disciplinante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*, prevede quale requisito minimo per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti la determinazione del peso o del volume della quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, stabilendo i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione n. 444/2019/R/RIF sono state approvate dall'Autorità disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- con deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- con la deliberazione 15/2022 ARERA ha definito il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da

indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**Richiamato** l'aggiornamento al DUP, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 28.12.2023, ed evidenziato come rientri nei programmi dell'Amministrazione Comunale il passaggio ad una tariffa rifiuti di tipo corrispettivo, in sostituzione della tassa rifiuti, a decorrere dall'esercizio 2024 e considerato come si sia valutato di compiere questo passaggio unitamente agli altri Comuni della Valle dei Laghi per uniformare il servizio;

**Stabilito**, congiuntamente alle Amministrazioni di Vallelaghi e Cavedine, di optare a decorrere dall'anno 2024 per un'unica tariffa d'ambito che copra i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'intero bacino della Valle dei Laghi, sulla base delle utenze e degli svuotamenti complessivi al fine di garantire agli utenti i medesimi costi a fronte del medesimo servizio loro offerto;

**Dato atto** che da anni è operativo, all'interno del territorio del Comune di Vallelaghi, un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, attuato tramite cassonetti stradali, dotati di calotta, cui si accede con tessere personalizzate;

**Presa visione** dello schema di regolamento, composto da 32 articoli, predisposto dagli uffici tributi dei tre comuni interessati, in collaborazione con il soggetto gestore, per l'applicazione della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**Considerato:**

- che il modello di determinazione delle tariffe, redatto in conformità al piano finanziario dell'anno di riferimento, è basato sul modello e sui criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158;
- che il D.P.R. n. 158/1999 dispone che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze, gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, sia domestiche che non domestiche;

**Rilevato** come, a differenza della TARI calcolata esclusivamente in base alle superfici occupate (e al numero dei componenti o all'attività svolta), la tariffa corrispettiva sia costituita anche da una quota variabile, correlata alla quantità del rifiuto secco prodotto;

**Considerato che:**

- si prevede, con il Regolamento allegato al presente atto, adottato ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, in luogo della TARI applicata sino al 31/12/2023;
- che a seguito dell'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI, tale tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nell'Azienda Speciale di igiene Ambientale - ASIA, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in questo Comune;
- che la tariffa rifiuti corrispettiva di cui alla disciplina contenuta nel Regolamento approvato con il presente provvedimento è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come determinati in base alla deliberazione dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 363/2021/R/RIF;

**Preso atto** che il comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. 15/2022, prevede che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**Dato atto** che la proposta di regolamento è stata sottoposta al parere della Commissione Statuto e Regolamenti comunali nella seduta di data 22 aprile 2024 e che quest'ultima ha espresso parere favorevole;

**Ritenuto** pertanto opportuno provvedere all'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Vista** la Circolare n. 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 ad oggetto: “Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti” nella parte in cui specifica che gli atti concernenti la tariffa di cui al comma 668 della legge n. 147 del 2013, non rientrano nell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale con valore di pubblicità costitutiva (in quanto trattasi di una tariffa e non di un tributo);

**Visto** il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell'ente;

**Visti** i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

**Visti:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;

**Visto** il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;  
Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti per  
alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

1. **di approvare** il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2024 e pertanto a decorrere da tale data è istituita la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
3. **di dare atto** che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nell'Azienda speciale di igiene ambientale, ASIA, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, in conformità a quanto disposto dal comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013;
4. **di dichiarare** la presente deliberazione eseguibile ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 per le motivazioni di cui in premessa;
5. **di dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i provvedimenti adottati dall'Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
  - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 02.07.2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.I ricorsi b) e c) sono alternativi.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / 11

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2024

Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Daniela Frizzera

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Daniela Frizzera

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
BORTOLI MICHELE



LA SEGRETARIA COMUNALE  
DOTT.SSA MARTINA RIZZI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D. Lgs n.82/2005*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del D.Lgs. n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

BORTOLI MICHELE in data 07/05/2024  
Rizzi Martina in data 07/05/2024



# COMUNE DI MADRUZZO

Provincia di Trento

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

### DELIBERAZIONE DI Consiglio Com.le N. 1 DI DATA 29/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico di questo Comune dal 08/05/2024 al 18/05/2024 per 10 giorni consecutivi, ed è divenuta esecutiva il 18/05/2024.

La Segretaria Comunale  
Dott.ssa Martina Rizzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del D.Lgs. n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Rizzi Martina in data 30/05/2024